



Corte Sportiva di Appello

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 06 APR. 2016

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 41, 29/1, lett. i), Regolamento di Giustizia, nonché gli artt. 15 e 16/2, lett. c), Regolamento Attività Sportiva;

- accoglie il reclamo così come proposto;

- annulla la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Siciliano, nella riunione in data 23 marzo 2016, comunicato C1/13/GST, pubblicato in data 25/3/2016, nella parte in cui è stata comminata alla ASD reclamante, in relazione alla gara in data 7/16/GSR del campionato regionale Serie C - Girone 1 – 1° giornata di ritorno - 2° fase a gironi, disputata a Milazzo (ME) in data 20/3/2016, Unione Rugby Aquile del Tirreno ASD vs Syrako Rugby Club SSD, la perdita della gara con il risultato di 0 a 20 (mete 0 – 4), e la penalizzazione di quattro punti in classifica, con conseguente omologazione della predetta gara con la vittoria della Syrako Rugby Club SSD con il risultato di 20 a 0 (mete 4 – 0);

- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 6 aprile 2016

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Ayv. Achille Reali